

PC-E- 809

FAQ

1-DOMANDA

Sull'allegato F elenco delle lavorazioni elementari il prezzo nr. 21 a16.04.017 è indicato con un valore di € 15,24 mentre sul computo metrico estimativo è indicato di € 60,37.

RISPOSTA

Trattasi di refuso; il valore esatto è di € 60,37 (vedasi Mod. F rettificato sul sito istituzionale)

2-DOMANDA

E' possibile partecipare in ATI avendo una OG8 II + OG8 III BIS e beneficiare ulteriormente del quinto di maggiorazione?

RISPOSTA:

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione (cioè l'incremento del quinto, ndr) si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari almeno ad un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del raggiungimento del requisito minimo del 40% dell'importo dei lavori (art. 61, comma 2, DPR n. 207/2010).

3. DOMANDA

Con riferimento a quanto indicato a pagina 18 del Disciplinare di gara " *Art.15 contenuto della Busta "B" Offerta Tecnica*", laddove sono elencati gli elaborati esecutivi integrativi del progetto a base d'appalto, a corredo della Relazione Tecnica, si chiede di chiarire come vada intesa la dicitura riportata in fondo pagina " *e quant'altro il concorrente ritenga idoneo a descrivere la migliore offerta*".

E' da intendersi riferita limitatamente a lavori analoghi, quale documentazione aggiuntiva ai Certificati di esecuzione lavori ?

E' invece da ritenersi valida in senso generico ossia per la Busta B? Si fa presente che in questa seconda interpretazione il limite di facciate previsto dal Disciplinare di gara per la Relazione di offerta tecnica, ossia per la parte descrittiva delle migliorie, che si ritiene volto alla sintesi, perderebbe di efficacia.

RISPOSTA:

Il limite quantitativo di facciate previsto nel disciplinare - "contenuto della busta B-offerta tecnica"- attiene esclusivamente alla **relazione tecnica**. E' infatti specificato in esso che: "*dovranno essere prodotti a corredo della relazione tecnica....gli elaborati esecutivi integrativi...*"; pertanto essi si intendono quali documenti ulteriori rispetto alla relazione tecnica stessa. L'espressione " *quant'altro il concorrente ritenga idoneo a descrivere la migliore offerta*" s'intende come aggiuntiva rispetto ai certificati di es. lavori.